



Deposito temporaneo rifiuti

Vademecum illustrato

Certifico S.r.l. IT | Rev. 2.0 2020

Indice

1.	Definizione Deposito temporaneo	3
2.	Limite temporale e volumetrico	5
3.	Categorie omogenee di rifiuti	7
3.1	Classificazione dei rifiuti	8
3.2	Attribuzione dei Codice CER	12
4.	Divieto miscelazione.....	13
5.	Norme tecniche per la costituzione	14
5.1	Caratteristiche recipienti	15
5.2	Bacini di contenimento	18
6.	Etichette	20
7.	Organizzazione aree di deposito temporaneo.....	24
8.	Rifiuti pericolosi: dal deposito temporaneo al Trasporto in ADR.....	27
9.	Figure e compiti normati nell'ADR di possibile interesse rifiuti	29

ID 5909 | 21.07.2020

Update Rev. 2.0 del 21 Luglio 2020

- [Legge 17 luglio 2020 n. 77](#) - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.180 del 18-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 25). Abrogazione dell'articolo 113 bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo di rifiuti.

1. Definizione Deposito temporaneo

Articolo 183 comma 1 lett bb) D.lgs 152/2006

bb) **"deposito temporaneo"**: il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci,

alle seguenti condizioni:

- 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
- 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
- 3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
- 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo.

Il Deposito temporaneo è inteso come il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima dello smaltimento, nel luogo in cui gli stessi sono stati prodotti.

Il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti che non possono essere miscelati/mischiati/accantonati in uno stesso contenitore.

Il deposito temporaneo è **mono-soggettivo**, in quanto non è possibile, in caso di diverse imprese operanti nello stesso sito, la creazione di un deposito temporaneo cumulativo. In caso di deposito di rifiuti pericolosi, deve essere vietato l'accesso ad estranei.

E' importante che gli operatori tengano presente che la nozione di "luogo di produzione" dei rifiuti non potrà essere interpretata in modo eccessivamente ampio, proprio perché questo comporterebbe una dilatazione non consentita del concetto di «deposito temporaneo», la quale potrebbe essere interpretata dalla giurisprudenza (anche e soprattutto in sede penale) come "abuso" del regime derogatorio connesso a quest'ultimo concetto.




Fig. 1 - Condizioni Deposito temporaneo di rifiuti




2. Limite temporale e volumetrico

Il deposito temporaneo ha un limite temporale che deve essere osservato prima dello smaltimento (il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno) in relazione però anche a limiti volumetrici di rifiuti che si possono accantonare.

Il limite volumetrico ed il limite temporale, da non superare affinché il deposito temporaneo non si configuri come deposito incontrollato o stoccaggio, sono alternativi.

Il produttore ha due possibilità, a seconda delle proprie esigenze:

- 1) raggruppare in deposito temporaneo all'interno del proprio luogo di produzione un quantitativo illimitato di rifiuti pericolosi provvedendo alla raccolta e all'avvio alle operazioni di recupero o di smaltimento entro il termine massimo di tre mesi;
- 2) raggruppare in deposito temporaneo all'interno del proprio luogo di produzione un quantitativo massimo di 30 metri cubi di rifiuti, di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi, avviandoli alle operazioni di recupero o di smaltimento al raggiungimento del limite massimo anche se ciò avviene dopo più di tre mesi; tuttavia, anche se non si è raggiunto il quantitativo massimo, il termine di giacenza non può superare mai un anno.

		<p>Questo pittogramma indica una sostanza con una o più delle seguenti proprietà:</p> <ul style="list-style-type: none"> - È nociva - Causa sensibilizzazione cutanea e irritazioni a pelle e occhi - Irrita le vie respiratorie - Ha effetti narcotici, provoca sonnolenza o vertigini - È pericolosa per l'ozono
		<p>Una sostanza o miscela con questo pittogramma può indicare uno o più dei seguenti effetti nocivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - È cancerogena - Nuoce alla fertilità e al feto - Causa mutazioni - È un sensibilizzante delle vie respiratorie e può causare allergia, asma o difficoltà respiratorie se inalato - È tossica per determinati organi - Comporta pericoli da aspirazione: può essere dannosa o anche letale se ingerita o introdotta all'interno delle vie respiratorie.
		<p>Questo pittogramma segnala una sostanza pericolosa per l'ambiente e tossica per gli organismi acquatici.</p>


	Rifiuto:
	CODICE CER:
	Caratteristiche di pericolo HP:
	Pittogrammi CLP/GHS

Fig. 11 - Esempio Etichetta Rifiuto con campi compilabili




	Filtri e stracci imbevuti di olio	
	CODICE CER: 15 02 02 *	
	HP14 ECOTOSSICO	
		

Fig. 12 - Esempio Etichetta Filtri e stracci imbevuti di olio

In ogni caso, occorre verificare periodicamente e dopo intense piogge lo stato dei bacini di contenimento.



Fig. 16 - Area deposito temporaneo con tettoia

Se il deposito è effettuato all'interno di un locale chiuso, è necessario garantire un'areazione adeguata.



Fig. 17 - Deposito temporaneo al chiuso

In caso di deposito di rifiuti liquidi, dovrà essere presente, nelle immediate vicinanze, un apposito kit di emergenza **antisversamento**, costituito da materiale assorbente idoneo a raccogliere gli eventuali sversamenti; tale materiale, dopo essere stato utilizzato per assorbire, dovrà essere smaltito anch'esso come rifiuto; se il deposito di rifiuti si trova in prossimità di tombini di raccolta delle acque meteoriche, sarà opportuno prevedere la presenza di copri tombini da utilizzare in caso di sversamento accidentale.



Fig. 18 - Kit antisversamento

Le aree adibite a deposito temporaneo, mediante **opportuna cartellonistica**; tali aree dovranno inoltre essere opportunamente delimitate, accessibile solo alle persone autorizzate e protetta in modo opportuno onde evitare la contaminazione dell'ambiente circostante.



Fig. 19 - Cartellonistica

I rifiuti chimici devono essere conservati lontano da fonti di calore, irraggiamento solare e quadri elettrici.

Devono essere chiusi ermeticamente e non devono essere collocati in alto o comunque in posizioni di equilibrio precario e devono essere rispettate le specifiche prescrizioni della normativa sulla prevenzione degli incendi.

Se sono presenti rifiuti infiammabili, la zona dovrà essere dotata di mezzi antincendio regolarmente mantenuti.



Fig. 20 - Mezzi antincendio

Fonti

- [D.Lgs 152/2006 Norme in materia ambientale](#) (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006)
- [Sentenza Corte di Cassazione 19 marzo 2015 n. 11492](#)
- [Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 Luglio 1984](#)
- [Decreto 12.06.2002 n. 161](#) - Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate (GU n. 177 del 30 luglio 2002)
- [Decreto 5 aprile 2006, n. 186](#) - Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. (GU n. 115 del 19 maggio 2006)
- [Regolamento \(CE\) N. 1272/2008](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353/1 31.12.2008)
- [Circolare MATTM Prot.n.1912/ALBO/PRES](#) del 2 ottobre 2007
- [ADR 2019](#)

Collegati

[TUA | Testo Unico Ambiente](#)
[Vademecum Gestione rifiuti in azienda](#)
[Bacini di contenimento: Normativa e dimensionamento](#)
[Responsabile Tecnico Rifiuti](#)
[ebook Direttiva 2008/98/CE "Direttiva quadro rifiuti"](#)
[Gestione Rifiuti ospedalieri a rischio infettivo](#)

Matrice Revisioni

Rev.	Data	Oggetto
2.0	21.07.2020	- Legge 17 luglio 2020 n. 77 . Abrogazione dell'articolo 113 bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo di rifiuti.
1.0	02.05.2020	- Modificato par. 2 "Limite temporale e volumetrico": Art. 113 -bis decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 , convertito in legge dalla Legge 24 Aprile 2020 n. 27 (Proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale). - Aggiornati riferimenti ADR 2019.
0.0	05.04.2020	---

Note Documento e legali

Certifico Srl - IT | Rev. 2.0 2020
 ©Copia autorizzata abbonati
 ID 5909 | 21.07.2020
 Permalink: <https://www.certifico.com/id/5909>
[Policy](#)

